



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 207

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg e del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23- 25/Leg".

Il giorno **13 Febbraio 2026** ad ore **08:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**FRANCESCA GEROSA**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**SIMONE MARCHIORI**  
**MARIO TONINA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

Con legge provinciale 1 agosto, 2025, n. 5 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 – 2027” sono state apportate alcune modifiche alla legge provinciale sull’agricoltura, L.P. 28 marzo 2003, n. 4 e alla legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

Nello specifico, con il regolamento di cui si propone l’approvazione, si interviene a carico del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg “Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, l’elenco provinciale delle imprese forestali, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”, in adeguamento alla modifica normativa intervenuta con la legge di assestamento di bilancio 2025 (L.P. 5/2025) alla disciplina relativa al transito sulle strade forestali di cui all’articolo 100 della L.P. 11/2007, legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura.

La L.P. 5/2025 infatti ha introdotto la previsione per cui sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B) il transito sia consentito *ope legis* non solo ai veicoli dei proprietari di beni immobili da esse serviti ma anche dei componenti del nucleo familiare e dei parenti di primo grado dei proprietari medesimi, demandando al regolamento di individuare le modalità di identificazione dei veicoli.

La revisione del regolamento ha consentito inoltre di apportarvi ulteriori minime modifiche, volte a semplificare la procedura per la classificazione delle strade forestali, ad ampliare a centoventi i giorni nei quali nell’arco dell’anno le strade di tipo B possono essere aperte alla libera circolazione per specifici motivi e ad ampliare la casistica di tali motivi, inserendo anche le attività agrituristiche.

Inoltre, si provvede alla modifica e alla conseguente sostituzione dell’allegato D che definisce il contrassegno per l’identificazione dei veicoli nel senso sopra descritto.

Per quanto concerne le modifiche alla legge provinciale sull’agricoltura, L.P. 4/2003, la novella normativa ha rivisto la disciplina provinciale in materia di piante officinali recata dall’articolo 43 ter della legge provinciale sull’agricoltura, in coerenza con la rinnovata disciplina statale. In particolare, si prevede l’effettuazione di un censimento delle piante officinali spontanee presenti sul territorio provinciale, con individuazione di quelle che, tra queste, sono ammesse alla raccolta. Si è istituito inoltre il nuovo elenco dei raccoglitori di piante officinali spontanee, al quale possono iscriversi coloro che superano positivamente un apposito corso di formazione e si rinvia la disciplina attuativa dell’intera norma, compresi i termini per il relativo adeguamento da parte di coloro che sono iscritti nell’attuale elenco, a deliberazioni della Giunta provinciale.

Tale nuovo inquadramento della disciplina della raccolta e del trattamento delle piante officinali, seppure riguarda principalmente quelle coltivate, ha ricadute anche sulle specie spontanee e comporta, conseguentemente, l’adeguamento della disciplina relativa alle autorizzazioni in deroga alla raccolta delle specie floristiche selvatiche disciplinata dalla legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura e dal relativo regolamento di attuazione, il D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg “Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) (b.u. 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2)”.

E’ necessario infatti a questo punto coordinare le due normative provinciali affinché sia univoca la

loro applicazione e non crei dubbi interpretativi.

Mentre la L.P. 11/2007 non necessita di modifiche per essere adeguata alla nuova disciplina sulle specie officinali, ciò che esige di essere adeguato è il regolamento attuativo cui sono demandate le specifiche disposizioni per le autorizzazioni in deroga da parte delle comunità ai limiti di raccolta per scopi scientifici, didattici, alimentari, farmaceutici e officinali. La nuova disciplina introdotta dal regolamento in parola dispone quindi che la comunità può autorizzare la raccolta a fini alimentari, farmaceutici e officinali solo delle specie officinali spontanee per le quali è ammessa la raccolta in provincia di Trento ai sensi dell'articolo 43 ter della L.P.4/2003 e soltanto da parte dei soggetti iscritti nell'elenco provinciale dei raccoglitori di piante officinali spontanee previsto dal tale articolo 43 ter oppure nell'elenco della rispettiva regione o provincia autonoma di residenza.

Il regolamento introduce quindi ulteriori modifiche al D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23- 25/Leg, volte in particolare a precisare la procedura per la presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte dei soggetti interessati e la rendicontazione rispetto ai quantitativi raccolti, al fine di assicurare la vigilanza e il monitoraggio degli impatti delle autorizzazioni sul patrimonio naturale provinciale.

Ancora, sulla base di uno studio commissionato al Museo Civico di Rovereto proprio sulle piante officinali, viene rivisto Allegato A al regolamento, concernente l' "Elenco della specie vegetali particolarmente tutelate", inserendo tra le specie particolarmente tutelate per le quali è vietata la raccolta anche il fiordaliso (*Cyanus segetum* Hill.), specie in pericolo di estinzione, e l'Allegato B "Elenco delle specie vegetali il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali" inserendo 13 nuove specie per le quali viene consentita a tutti la raccolta entro limitati quantitativi, riconoscendone la presenza e la consuetudine all'utilizzo, e espungendo invece 2 specie ed un genere, in quanto sporadici, in regresso oppure per le quali si è verificata la possibile tossicità. Viene inoltre cancellata dall'elenco un'ulteriore singola specie, ma solo perché sostituita dal relativo genere, comprensivo di più specie, essendo solo per specialisti le possibilità di riconoscimento tra le diverse specie all'interno del genere.

In ultimo, il regolamento proposto interviene sempre sul D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23- 25/Leg per recepire la modifica intervenuta con l'approvazione della L.P. 5/2025 sul limite massimo di raccolta funghi, che è passato da 2 a 3 chilogrammi al giorno per persona. Si tratta pertanto di modifiche di carattere esclusivamente tecnico, di adeguamento alla recente novella normativa.

Con riferimento ai singoli articoli del regolamento, di seguito se ne illustrano i contenuti specifici.

Il Capo I riguarda le Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, in materia di disciplina al transito sulle strade forestali.

L'articolo 1 apporta modificazioni dell'articolo 24 prevedendo che la procedura di classificazione sia possibile tutto l'anno e quindi sopprimendo le parole "Dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno" presenti nel primo comma e altre parole di riferimento nel comma 3.

L'articolo 2 interviene a modificare l'articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008, recependo quanto ora previsto in legge e cioè che il contrassegno che attesta il diritto al transito per il mezzo sia esposto in maniera ben visibile sul veicolo. Con il secondo comma si dispone che ai proprietari di beni immobili serviti da strade forestali di tipo B, nonché ai componenti del nucleo familiare e ai parenti di primo grado dei proprietari medesimi, il comune amministrativo nel cui ambito territoriale ricadono i predetti beni, rilascia con le stesse modalità previste dal comma 1 i contrassegni di identificazione conformi al modello descritto nell'allegato D di questo regolamento, da esporsi in modo ben visibile sul veicolo.

L'articolo 3 interviene a carico dell'articolo 32 del decreto, prevedendo che i proprietari o i gestori di strade forestali a non esclusivo servizio del bosco possono autorizzare la libera circolazione su dette strade per esigenze connesse non solo a manifestazioni, a sagre, a feste campestri, a specifiche ed occasionali attività di promozione turistica e culturale e all'attività di

commercializzazione di prodotti caseari o agricoli tipici ma anche alle attività agrituristiche, e ciò per un periodo di tempo che non può superare i trenta giorni oppure i centoventi giorni se le esigenze di transito riguardano l'attività di commercializzazione o le attività agrituristiche.

Con l'articolo 4 si sostituisce quindi l'Allegato D al regolamento, allegato che riporta il Contrassegno di identificazione, aggiornato rispetto al previgente proprio in relazione alle nuove fattispecie introdotte nella legge provinciale.

Il Capo II interviene invece a carico del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg e l'articolo 5 del regolamento prevede la soppressione delle parole "di sfagni" tra i generi per i quali si applica la regolamentazione. Ciò in quanto gli sfagni sono già dei muschi e pertanto è superflua e fonte di fraintendimento la loro individuazione separata.

Con l'articolo 6 si interviene a sostituire l'articolo 7 del regolamento, disciplinando la Raccolta per scopi scientifici, didattici, alimentari, farmaceutici e officinali, sia per la fauna inferiore (solo per scopi scientifici e didattici) che per le specie floristiche. Permanendo la comunità il soggetto competente alla autorizzazione, come disposto in legge, si prevede che essa può autorizzare la raccolta a fini alimentari, farmaceutici e officinali delle specie officinali spontanee per le quali essa è ammessa ai sensi dell'articolo 43 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003) da parte dei soggetti iscritti nell'elenco provinciale dei raccoglitori di piante officinali spontanee previsto dallo stesso articolo 43 ter oppure nell'elenco della rispettiva regione o provincia autonoma di residenza. Si prevede inoltre che sia esclusa in ogni caso la raccolta di esemplari di specie arboree di dimensioni particolarmente contenute a causa di fattori naturali avversi. L'articolo quindi dispone circa la procedura per l'autorizzazione alla raccolta.

Come già previsto nel regolamento previgente, permane la possibilità per la Giunta provinciale di prevedere dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni e di predisporre, attraverso un monitoraggio del territorio, un quadro di disponibilità delle specie fissando i quantitativi massimi di raccolta autorizzabili nelle singole comunità.

Oltre alla procedura per la raccolta, l'articolo prevede che le autorizzazioni e i dati relativi alla raccolta effettuata dai soggetti autorizzati siano trasmesse alla struttura provinciale competente in materia di foreste per il monitoraggio delle specie oggetto di raccolta e, tramite il personale del corpo forestale del Trentino, la vigilanza sulla raccolta.

L'articolo, inoltre specifica che le autorizzazioni possono riguardare unicamente i territori che non ricadono all'interno di parchi naturali in quanto per la raccolta di flora e la cattura di fauna inferiore all'interno dei parchi naturali si applica quanto previsto dagli articoli 43, comma 5, lettera e), e 44, comma 4, lettera a) della legge provinciale.

Con l'articolo 7 del regolamento si opera l'abrogazione dell'articolo 8 del previgente regolamento, in coordinamento con le nuove disposizioni.

Invece, con l'articolo 8 e con l'articolo 9 si apportano le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 per recepire la modifica del limite di chilogrammi di funghi raccogliibili per giorno per persona introdotta nella legge provinciale con la legge di assestamento di bilancio 2025.

In ultimo, con l'articolo 10 si introduce una nuova specie, il fiordaliso, tra le specie particolarmente protette di cui all'allegato A del D.P.P. n. 23-25/Leg del 2009 e con l'articolo 11 si sostituisce l'Allegato B del medesimo decreto, riportante l' "Elenco delle specie vegetali il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali" nel senso sopra illustrato.

La proposta di regolamento è stata sottoposta al Consiglio delle Autonomie Locali, che si è espresso favorevolmente in data 05/02/2026 ai sensi della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, e alla competente Terza Commissione consiliare che si è espressa favorevolmente in data 12/02/2026.

Tutto ciò premesso, visto ed esaminato il regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione, se ne propone l'approvazione.

- Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali n. 0000147 espresso in data 05/02/2026, prot. PAT n. 0108518 di data 05/02/2026;
- Visto il parere n. 0002133 espresso in data 12/02/2026 della terza Commissione del Consiglio provinciale, prot. PAT n. 0130269 di data 12/02/2026;

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udita la relazione;
- Viste la legge provinciale sull'agricoltura, L.P. 28 marzo 2003, n. 4 e la legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, L.P. 23 maggio 2007, n. 11;
- Visto il D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23- 25/Leg "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) (b.u. 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2)";
- Visto il D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg "Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, l'elenco provinciale delle imprese forestali, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- Vista la deliberazione 19 luglio 2013, n. 1444, relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi, come da ultimo integrata con deliberazione 2 marzo 2015, n. 295;
- Vista la nota del 20/11/2025 n. 0908109 del Dipartimento Affari istituzionali, che dà atto di aver acquisito il parere di conformità previsto dalla disciplina vigente;
- Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali n. 0000147 espresso in data 05/02/2026, prot. PAT n. 0108518 di data 05/02/2026;
- Visto il parere n. 0002133 espresso in data 12/02/2026 della terza Commissione del Consiglio provinciale, prot. PAT n. 0130269 di data 12/02/2026;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare il regolamento avente per oggetto "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg e del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23- 25/Leg" che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Presidente della Provincia l'emanazione, con proprio decreto, del regolamento di cui al punto 1. da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Regolamento

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Regolamento

concernente

*“Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg  
e del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23- 25/Leg”*

## Sommario

<u>Capo I.....</u>	<u>3</u>
<u>Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1.....</u>	<u>3</u>
<u>Modificazioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2.....</u>	<u>3</u>
<u>Modificazioni dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3.....</u>	<u>3</u>
<u>Modificazioni dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4.....</u>	<u>3</u>
<u>Sostituzione dell' Allegato D del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008.....</u>	<u>3</u>
<u>Capo II.....</u>	<u>5</u>
<u>Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5.....</u>	<u>5</u>
<u>Modificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6.....</u>	<u>5</u>
<u>Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7.....</u>	<u>6</u>
<u>Abrogazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8.....</u>	<u>6</u>
<u>Modificazioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 9.....</u>	<u>6</u>

<u>Modificazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 10.....</u>	<u>6</u>
<u>Modificazione dell'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 11.....</u>	<u>7</u>
<u>Sostituzione dell'Allegato B del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009.....</u>	<u>7</u>

## Capo I

### *Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg*

#### Art. 1

##### *Modificazioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008*

1. Nel comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008, le parole: "Dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno" sono soppresse.

2. Nel comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008, le parole: "anche al di fuori del citato periodo, " sono soppresse.

#### Art. 2

##### *Modificazioni dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008 sono inserite le seguenti parole: ", da esporsi in modo ben visibile sul veicolo".

2. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 100, comma 3, della legge provinciale, ai proprietari di beni immobili serviti da strade forestali di tipo B, nonché ai componenti del nucleo familiare e ai parenti di primo grado dei proprietari medesimi, il comune amministrativo nel cui ambito territoriale ricadono i predetti beni, rilascia con le stesse modalità previste dal comma 1 i contrassegni di identificazione conformi al modello descritto nell'allegato D di questo regolamento, da esporsi in modo ben visibile sul veicolo. "

#### Art. 3

##### *Modificazioni dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008*

1. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

"Qualora il transito non contrasti con le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, della legge provinciale, i proprietari o i gestori di strade forestali a non esclusivo servizio del bosco possono autorizzare la libera circolazione su dette strade per esigenze connesse a manifestazioni, a sagre, a feste campestri, a specifiche ed occasionali attività di promozione turistica e culturale e all'attività di commercializzazione di prodotti caseari o agricoli tipici o alle attività agrituristiche, per un periodo di tempo strettamente connesso alle motivazioni che lo hanno giustificato e che annualmente, non può superare i trenta giorni oppure i centoventi giorni se le esigenze di transito riguardano la predetta attività di commercializzazione o le attività agrituristiche."

#### Art. 4

*Sostituzione dell'Allegato D del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008*

1.L'allegato D del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

Allegato D Contrassegno di identificazione (articolo 27, comma 2)	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE AMMINISTRATIVO DI ..... ..... MATRICE RELATIVA AL CONTRASSEGNO N. .... ..... QUALE: - SOGGETTO PROPRIETARIO DI BENI IMMOBILI - SOGGETTO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL PROPRIETARIO DI BENI IMMOBILI - SOGGETTO PARENTE DI PRIMO GRADO DEL PROPRIETARIO DI BENI IMMOBILI  TITOLARE DI DIRITTO DI TRANSITO AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 E RELATIVO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE, RILASCIATO AL SIGNOR: nome ..... ..... cognome ..... ..... residente a ..... ..... per i beni identificati con p.f./p.ed. .... ..... il quale ha dichiarato di dover percorrere la strada forestale denominata ..... ..... Estremi del mezzo tipo ..... ..... targa ..... ..... DATA EMISSIONE DEL CONTRASSEGNO .....	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE AMMINISTRATIVO DI ..... ..... ... CONTRASSEGNO DI RICONOSCIMENTO n. .... QUALE SOGGETTO PROPRIETARIO/COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL PROPRIETARIO/ PARENTE DI PRIMO GRADO DEL PROPRIETARIO DI BENI IMMOBILI TITOLARE DI DIRITTO DI TRANSITO AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 N. .... per i beni identificati con. p.f./p.ed ..... sulla/e strada/e - piste forestale/i denominata/e .... ..... ESTREMI DEL MEZZO tipo ..... ..... targa. .... ..... FIRMA E/O TIMBRO ENTE PROPRIETARIO  DATA EMISSIONE DEL CONTRASSEGNO . ..... - Da esporsi in modo ben visibile sul veicolo - Il transito dei veicoli sulle strade forestali in applicazione dell'articolo 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, non ne determina la destinazione a pubblico transito e non comporta quindi l'assunzione, in capo al proprietario, di responsabilità per danni derivanti a persone e cose in seguito alla circolazione.

## Capo II

### *Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg*

#### Art. 5

#### *Modificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 le parole: ", di sfagni" sono soppresse.

#### Art. 6

#### *Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009*

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 7

#### *Raccolta per scopi scientifici, didattici, alimentari, farmaceutici e officinali*

1. La comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di flora in deroga ai limiti quantitativi previsti dagli articoli 3 e 4 per scopi scientifici, didattici, alimentari, farmaceutici e officinali nel rispetto delle disposizioni previste da questo articolo. Unicamente per scopi scientifici e didattici la comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di singoli esemplari delle specie elencate nell'allegato A a questo regolamento.

2. La comunità può autorizzare la raccolta a fini alimentari, farmaceutici e officinali delle specie officinali spontanee per le quali è ammessa ai sensi dell'articolo 43 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003) da parte dei soggetti iscritti nell'elenco provinciale dei raccoglitori di piante officinali spontanee previsto dal predetto articolo 43 ter oppure nell'elenco della rispettiva regione o provincia autonoma di residenza.

3. E' esclusa in ogni caso la raccolta di esemplari di specie arboree di dimensioni particolarmente contenute a causa di fattori naturali avversi. .

4. La comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di fauna inferiore in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 per scopi scientifici e didattici.

5. Per gli effetti dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), la richiesta di raccolta può essere accolta se non risulta pregiudizievole alla tutela del patrimonio floristico naturale e alla conservazione delle fauna inferiore. A tal fine la Giunta provinciale può prevedere dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni previste da questo articolo e predisporre, attraverso un monitoraggio del territorio, un quadro di disponibilità delle specie fissando i quantitativi massimi di raccolta autorizzabili nelle singole comunità.

6. La domanda di autorizzazione è presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla comunità territorialmente competente; essa indica lo scopo della raccolta, le specie, individuate in modo univoco mediante nomenclatura latina, i quantitativi delle stesse per cui è richiesta l'autorizzazione, i dati relativi alle persone fisiche per le quali è richiesta l'autorizzazione, i dati relativi alle persone fisiche per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché il comune e le località sul cui territorio l'interessato intende effettuare la raccolta.

7. Fatto salvo l'assenso del proprietario del fondo, l'autorizzazione può essere concessa in favore di soggetti pubblici o privati svolgenti attività connesse con gli scopi per i quali l'autorizzazione è richiesta.

8. L'autorizzazione è personale, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la domanda e deve indicare la località di raccolta, nonché la quantità e la qualità delle specie di piante e di fauna delle quali è consentita la raccolta. Entro il 31 gennaio di ogni anno il soggetto autorizzato comunica, per il necessario monitoraggio, alla comunità i dati relativi alla raccolta effettuata, comprensivi delle località, delle quantità e della qualità delle specie raccolte con riferimento all'anno solare precedente.

9. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo e i dati relativi alla raccolta effettuata dai soggetti autorizzati sono trasmesse alla struttura provinciale competente in materia di foreste per il monitoraggio delle specie oggetto di raccolta e, tramite il personale del corpo forestale del Trentino, la vigilanza sulla raccolta.

10. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi di questo articolo, possono essere revocate a giudizio della comunità territorialmente competente per violazioni rispetto a quanto autorizzato commesse dal beneficiario.

11. Le autorizzazioni disciplinate da questo articolo riguardano unicamente i territori che non ricadono all'interno di parchi naturali. Per la raccolta di flora e la cattura di fauna inferiore all'interno dei parchi naturali si applica quanto previsto dagli articoli 43, comma 5, lettera e), e 44, comma 4, lettera a) della legge provinciale."

#### Art. 7

#### *Abrogazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009*

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 è abrogato.

#### Art. 8

#### *Modificazioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 è sostituito dal seguente:

"Nel territorio provinciale, per la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, il limite massimo ammesso dalla legge provinciale non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite."

#### Art. 9

#### *Modificazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009*

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 le parole: "a due chilogrammi" sono sostituite dalla seguente: "al limite ammesso dalla legge provinciale".

#### Art. 10

*Modificazione dell'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009*

1. Dopo la lettera q) dell'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 è inserita la seguente:

"q bis) *Cyanus segetum Hill – (Fiordaliso)*".

**Art. 11**

*Sostituzione dell'Allegato B del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009*

1. L'Allegato B del decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg del 2009 è sostituito dal seguente:

*"Allegato B*

*(articolo 4, comma 1)*

**ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI IL CUI UTILIZZO RIENTRA NELLE ANTICHE  
CONSUETUDINI LOCALI**

<b>NOME SCIENTIFICO</b>	<b>NOME COMUNE</b>	<b>PARTI RACCOLTE</b>	<b>QUANTITA' (in chilogrammi allo stato fresco)</b>
<i>Carum carvi L.</i>	Cumino dei prati	frutti	0,1
<i>Achillea millefolium L.s.l.</i>	Millefoglio	infiorescenze	0,5
<i>Aegopodium podagraria L.</i>	Podagraria	parti aeree	0,5
<i>Alchemilla vulgaris L.</i>	Erba stella	parti aeree	0,5
<i>Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara &amp; Grande</i>	Alliaria comune	parti aeree	0,5
<i>Allium ursinum L.</i>	Aglione orsino	foglie	0,5
<i>Arctium lappa L.</i>	Bardana maggiore	radici, foglie	0,5
<i>Arctium minus (Hill.) Bernh.</i>	Bardana minore	radici, foglie	0,5
<i>Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.</i>	Uva ursina	foglie	0,5
<i>Artemisia absinthium L.</i>	Assenzio	foglie,	0,5

		sommità fiorite	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Borsa pastore	parti aeree	0,5
<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	Lichene islandico	tallo	0,5
<i>Clematis vitalba</i> L.	Vitalba	germogli	0,5
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino	fiori	0,5
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	Tamaro	germogli	0,5
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Rucola selvatica	parti aeree	0,5
<i>Equisetum arvense</i> L.	Coda cavallina	parti aeree	0,5
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Coda cavallina maggiore	parti aeree	0,5
<i>Filipendula ulmaria</i> Maxim.	Ulmaria	sommità fiorite	0,5
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Fumaria, Fumosa	sommità fiorite	0,5
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Asperula	parti aeree	0,5
<i>Galium verum</i> L.	Caglio	sommità fiorite	0,5
<i>Humulus lupulus</i> L.	Luppolo	infruttescenze, germogli	0,5
<i>Hypericum maculatum</i> Crantz.	Iperico	infiorescenze	0,5
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Iperico	infiorescenze	0,5
<i>Lamium album</i> L.	Ortica bianca, Falsa ortica	sommità fiorite	0,5
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro	foglie	0,5
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Malva domestica	foglie, fiori	0,5
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malva silvestre	foglie, fiori	0,5
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Camomilla	fiori	0,5
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Meliloto	sommità fiorite	0,5
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Crescione	foglie	0,5

Papaver rhoeas L.	Papavero comune, Rosolaccio	rosetta basale, fiori	0,5
Parietaria sp. pl.	Parietaria, Vetriola	parti aeree	0,5
Pilosella officinarum Vaill.	Pelosella	parti aeree	0,5
Pinus mugo Turra	Mugo	gemme/amenti  (infiorescenza maschile) E pigne verdi	0,5
Plantago lanceolata L.	Piantaggine lanceolata	parti aeree	0,5
Plantago major L.	Piantaggine maggiore	parti aeree	0,5
Portulaca oleracea L.	Porcellana comune	parti aeree	0,5
Silene alba (Miller) Krause	Silene bianca	parti aeree	0,5
Silene vulgaris (Moench) Garcke	Strigoli	parti aeree	0,5
Solidago virgaurea L.	Verga d'oro comune	parti aeree	0,5
Tilia platyphyllos Scop.	Tiglio nostrano	infiorescenze con brattee	0,5
Tilia cordata Mill.	Tiglio selvatico	infiorescenze con brattee	0,5
Thymus sp. pl.	Timo	foglie e sommità fiorite	0,5
Tussilago farfara L.	Tussilaggine, Farfaro, Farferugine	parti aeree	0,5
Valeriana officinalis L. sp. pl.	Valeriana comune	radici	0,5
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Valerianella, Nosioi	rosetta basale	0,5
Aruncus dioicus (Walter) Fernald	Asparago di monte	germogli	1
Rosa canina L.	Rosa canina	cinorrodi	1
Amaranthus sp. pl.	Amaranto	parti aeree	2
Chenopodium album L.	Farinello comune, Répesi	parti aeree	2
Chenopodium bonus-henricus L.	Spinacio di monte, Comedole, Caltri, Sonkraut	parti aeree	2

<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria	radici, foglie	2
<i>Helianthus tuberosus</i>	Tobinambur	radici	2
<i>Lactuca alpina</i> (L.) A. Gray [= <i>Cicerbita alpina</i> (L.) Wallr]	Radicchio d'orso	germogli	2
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco	infiorescenze, frutti	2
<i>Taraxacum officinale</i> aggr.	Dente di leone	rosetta basale, fiori, radici	2
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortica	parti aeree	2